



Comune di Nocera Superiore

(Provincia di Salerno)

Partita IVA 00231450651 - Tel. 081/5169111 - fax 081/5143532

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI SINISTRI

ART. 1 – OGGETTO DELLE TRANSAZIONI

Ai sensi del presente regolamento, possono essere definite transattivamente le vertenze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da autovetture, autocarri, motocicli od altra tipologia di veicoli a motore e non, causati dalla mancanza o incompleta manutenzione delle strade comunali. Possono essere, altresì, definite transattivamente le vertenze aventi ad oggetto danni arrecati a persone, qualificabili come lesioni personali di entità contenuta o comunque che non comportano invalidità di alcun tipo, in particolare se grave e/o permanente.

ART. 2 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE TRANSAZIONI

Non verranno prese in considerazione, ai fini di una loro composizione transattiva, le seguenti tipologie di sinistri:

- i sinistri verificatisi a causa di palese negligenza, distrazione, disattenzione o altro comportamento irrispettoso delle normali regole di diligenza e buon comportamento stradale e pedonale;
- i sinistri rispetto ai quali sia ravvisabile una violazione delle norme del Codice della strada o del Codice civile;
- i sinistri verificatisi in occasione di manifestazioni, cortei, comizi o altra circostanza, ancorchè autorizzata dalle autorità competenti in cui si costituisca un assembramento di persone;
- i sinistri verificatisi rispetto ai sinistri stradali segnalati e/o indicati e comunque non costituenti insidia e trabocchetto o in cantieri di lavoro affidati a ditte esterne.

La valutazione delle cause di esclusione dalla composizione transattiva sarà effettuata dall'avvocato dell'Ente, su rapporto e/o relazione scritta da parte delle competenti autorità di P.S. e ne sarà data motivazione nella relazione scritta al Dirigente dell'Area per la valutazione definitiva.

ART. 3 – CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI SINISTRI

Possono essere definiti con le parti o con i legali che eventualmente le rappresentano, esclusivamente i sinistri per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

- La responsabilità del sinistro deve essere inequivocabilmente addebitata all'Ente e non ad altra persona fisica o giuridica che, a diverso titolo, abbia la disponibilità della strada ove il sinistro si è verificato;
- La responsabilità del sinistro deve essere accertata in loco dal personale del locale Comando di Polizia Municipale, dai Carabinieri o dalla Polizia;
- Non verranno prese in considerazione le richieste di risarcimento non avallate dai processi verbali di cui sopra o prive dei predetti riscontri testimoniali;
- L'ammontare delle spese oggetto del risarcimento deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale la parte lesa dichiara che

la spesa da sostenersi per la riparazione corrisponde esattamente al danno subito. Tale dichiarazione dovrà essere accertata e confermata dall'Ente previo esame ed accertati anche fotograficamente da parte delle Forze di P.S.

- La parte lesa, all'atto della definizione transattiva, dovrà presentare all'Ente:
 1. Rilievi fotografici dei luoghi;
 2. Due prove testimoniali;
 3. Almeno due preventivi di spesa di ditte diverse.
- la somma liquidabile per ciascun sinistro non può superare, comunque, l'importo massimo di € 1.000,00 (euro mille/zerozero) comprensivi di spese legali, esclusi gli oneri accessori (IVA per le fatture di pagamento per le riparazioni dei danni, IVA e CPA) per le eventuali prestazioni professionali se vi sia l'intervento di un legale.

ART. 4 – MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE TRANSAZIONI

L'ufficio contenzioso, ricevuta la richiesta di risarcimento danni o la comunicazione dell'avvenuto sinistro, la inoltra al Responsabile dell'Area Tecnica ed al Responsabile dell'Area Vigilanza che dovranno produrre apposita relazione in merito al sinistro corredandola, ciascuno per la propria competenza, da specifiche attestazioni circa i punti di cui al precedente art. 2 e da ogni altro atto diversamente utile.

La pratica deve essere istruita nel termine di giorni 15 e deve essere sottoposta al legale dell'Ente per l'espressione di un parere in merito.

Verificata la sussistenza dei presupposti per la definizione transattiva, l'ufficio contenzioso contatta la parte lesa per la sottoscrizione dell'atto di transazione.

L'atto transattivo dovrà essere controfirmato anche dal legale di fiducia, se vi è intervento, per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 legge prof. (RDL 27.11.33, n. 578) convertito in legge n. 36 del 1934).

Con successiva determinazione il Responsabile del Servizio Contenzioso prende atto dell'atto di transazione sottoscritto tra le parti e procede alla liquidazione delle somme di quanto concordato tra le parti.

ART. 5 -

Per la relativa liquidazione sarà istituito apposito intervento di spesa sul bilancio di previsione dell'Ente, qualora questi intervengano nella procedura transattiva a tutela degli interessi della parte lesa.

ART. 6 – NORME FINALI

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle vertenze in corso all'atto dell'adozione della delibera di approvazione.

All'atto della stipula di eventuale polizza assicurativa R.T.C. i sinistri oggetto del presente disciplinare potranno essere definiti dalla compagnia assicurativa individuata.